



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**84/2016**

**Giugno/9/2016 (\*)**

**Napoli 16 Giugno 2016**

***Dal 5 Giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 21.05.2016 n° 76, di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.***

***Ai componenti di un'unione civile saranno estesi molteplici istituti del diritto del lavoro e della previdenza, di seguito si gli aspetti più importanti.***

La **Legge 21.05.2016 n. 76** (id: **Legge Cirinnà**, dal cognome della prima firmataria e relatrice al Senato), è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

La legge, di notevole impatto sociale, istituisce **l'unione civile** tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle **convivenze di fatto**.

In particolare, ai sensi del **comma 2, dell'art. 1** della legge, **l'unione civile** si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e realizza il legame tra due persone dello stesso sesso sulla base di un legame affettivo stabile con reciproca assistenza morale e materiale.

L'ufficiale di stato civile, all'uopo, provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle

parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Nel contempo, ai sensi del **comma 36, art.1** della Legge in commento, si intendono per "**conviventi di fatto**" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Per quanto riguarda i **riflessi** e gli **effetti** che la legge produrrà sul **rapporto di lavoro** e nell'ambito **previdenziale/fiscale**, occorre riferirsi al **comma 20, dell'art. 1** il quale sancisce: *"Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, **le disposizioni che si riferiscono al matrimonio** e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, **ovunque ricorrono nelle leggi**, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, **si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**".*

**Tale estensione di diritti, si chiarisce, non riguarderà le convivenze di fatto.**

Orbene, la coppia omosessuale potrà, quindi, godere di alcuni vantaggi, legati alla eventuale posizione di lavoratore subordinato, **alla stessa stregua del lavoratore coniugato in matrimonio così, a titolo esemplificativo:**

- Il diritto ai **permessi di cui alla legge 104/1992** per assistenza al *partner* disabile e al congedo ai 3 giorni per lutto o per grave infermità dell'altra parte;
- Il diritto di **revocare**, nel *part time*, il consenso alle **clausole elastiche** per assistere il *partner* affetto da patologie oncologiche, ovvero, di **trasformazione del rapporto** di lavoro da *full time* a *part time* per le medesime esigenze legate alla salute del *partner*;
- Il diritto al **congedo "matrimoniale"** con eguali effetti, anche economici a seguito della formalizzazione dell'unione civile;
- Legato alla formalizzazione dell'unione civile, sarà garantito il diritto di **convalida delle dimissioni** rese dal lavoratore fino ad un anno dopo la costituzione dell'unione nonché, la **nullità del licenziamento intimato in relazione all'unione civile**;

**dal punto di vista fiscale:**

- il diritto alle **detrazioni fiscali** per il *partner* eventualmente a carico secondo le condizioni indicate nel *Tuir*;
- in caso di **morte del *partner***, lavoratore subordinato, le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 del codice civile (id:indennità sostitutiva del preavviso e TFR) dovranno corrispondersi all'altro convivente dell'unione civile;
- il diritto, in caso di **scioglimento dell'unione** civile, del *partner* titolare dell'assegno di mantenimento, a percepire il 40% del TFR liquidato al convivente per la cessazione del rapporto di lavoro, in relazione a quanto maturato durante l'unione civile;

**Inoltre, dal punto di vista previdenziale:**

- la coppia costituirà **nucleo familiare** con relativa spettanza **dell'assegno per il nucleo familiare**, della **pensione ai superstiti** in caso di morte del *partner* pensionato o lavoratore assicurato.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

**ED/FC/PDN**